APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI ITALO-JUGOSLAVI PER LA SISTEMAZIONE DEGLI INTERESSI PATRIMONIALI DEGLI ENTI PUBBLICI DELL'ISTRIA, STIPULATI A POLA IL 12 DICEMBRE 1930

Art. 8 (Convenzione)

Enti o persone sedenti o residenti in Jugoslavia salderanno al fondo provinciale dell'Istria e agli altri fondi gestiti dall'Amministrazione provinciale gli importi:

I. - Dovuti a tutto il termine di passaggio:

1) a titolo di tassa scolastica (allegato n. 14);

2) a titolo di restituzione di Anticipazioni ricevute per qualsiasi titolo e restituibili (allegato n. 15).

II. - Maturati a detto termine a titolo di rifusione di spese sanitarie anche se liquidate appena posteriormente (allegato n. 16).

Versione in vigore dal 29 aprile 1933, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi italo-jugoslavi per la sistemazione degli interessi patrimoniali degli Enti pubblici dell'Istria, stipulati a Pola il 12 dicembre 1930
Estremi	Legge 22 dicembre 1932, n. 2070
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1933

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-italo-jugoslavi-per-la-sistemazione-degli/convenzione-art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it